

## Taqiyya: la putrefazione morale della sinistra corporativa

di FRANCESCO CATERA

**È** una tornata elettorale storica per il Paese. Un'occasione enorme per modernizzarlo. E c'è una certezza: chi vota "Sì" onora e consacra la possibilità accordatagli dalla Carta di diventare legislatore costituzionale, rifiuta di preservare lo status quo, realizza il principio del giusto processo, contrasta chi oggi si fa alfiere morale di un arroccamento corporativo e contribuisce all'allineamento ordinamentale statale alle moderne democrazie liberali europee.

Quel che è apparso evidente durante tutta la campagna referendaria è stato il contrasto metodologico dell'approccio al dibattito tra il fronte del Sì e quello del No: se da un lato, il primo, ha condotto una campagna elettorale all'insegna del tecnicismo e delle implicazioni giuridiche che animano il Testo di riforma, dall'altro gli imam del correntismo e le utili pedine utilizzate da Anm nell'opera di difesa della casta hanno reso il clima incandescente diffondendo una serie infinita di menzogne che hanno sempre esultato dall'analisi obiettiva del contenuto.

In questo clima pesano le responsabilità di alcuni frontman del No, quelli pescati in procura tra le file correntizie e che qualche tempo fa erano ben rappresentate all'hotel Champagne o quelli, tremanti, reclutati tra i banchi dell'opposizione parlamentare che hanno inteso questa lotta come intestina e l'hanno personificata sull'altare dell'accreditamento di tipo morale: è grave e pericoloso sostenere che a votare "Sì" sarebbero solo i delinquenti o i mafiosi; o, per meglio dire, che le brave persone schierate a favore della riforma esprimano lo stesso volere dei mafiosi e degli imputati. Sono parole che offendono milioni di cittadini. E sono parole che evidenziano quanta ragione abbiamo a sostenere questa riforma e a voler separare anche gli approcci giuridici all'interno della magistratura: in questa esibizione indegna, il superpoliziotto da processo inquisitorio dimentica infatti il secondo comma dell'articolo 27 della Costituzione Italiana e tende ad adagiarsi sul preconconcetto strutturale secondo cui l'imputato è colpevole in re ipsa. E dimentica anche che i condannati per mafia non godono del diritto di voto, in questa nostra Italia.

Chi alimenta menzogne e allarmismi deve assumersi la responsabilità politica e morale del clima che si è creato. Hanno soffiato sul fuoco, lo hanno fatto con un metodo diabolico: spararla più grossa possibile, inquinando il clima e il dibattito; e mentre il fronte del "Sì" ha tentato di smontare tecnicamente la fandonia, piede sull'acceleratore per buttarne nel calderone sensazionalistico una ancora più grossa ed esasperata. Ci hanno provato mischiando la separazione delle carriere con la separazione delle funzioni; hanno sganciato la bomba di un fantomatico controllo politico sulla magistratura e - visto che il dato normativo parla chiaro ed esclude nella maniera più assoluta questa eventualità (il primo comma dell'articolo 104 resta immutato) - si sono dovuti attaccare alle leggi ordinarie d'attuazione (che ancora non esistono). Un processo alle intenzioni o una innata capacità di prevedere il futuro. Ridiamo.

Addirittura, qualche ciarlatano ha parlato di attacco alla democrazia e di intoccabilità della Costituzione (furono proprio i padri costituenti a contemplare le modifiche di cui la Costituzione avrebbe avuto bisogno per adattare le norme principio al panta rei socio-politico della società moderna); c'è persino un noto procuratore che si

# Giustizia, un passo indietro

Con una campagna referendaria basata su menzogne e paura, il fronte del "No" impedisce una riforma attesa da decenni. Adesso si troveranno Meloni al governo e la solita giustizia ingiusta



è esibito in una minaccia di ritorsione nei riguardi delle firme di una testata schierata per il Sì. È successo di tutto. Far west della mistificazione.

Ma per Mefisto, questo, si chiama populismo. Ha i toni moralistici delle patenti d'accreditamento sociale, fa leva sulle paure delle persone per tirare acqua al proprio mulino, anche a costo di inventare di sana pianta concetti che nulla c'entrano con la riforma. È la menzogna perenne di chi sta combattendo per mantenere lo status quo, per mantenere un privilegio di categoria: quello di tenere sotto scacco i magistrati e il sistema giustizia con le logiche delle correnti politiche.

In ogni caso, sebbene sia vox clamantis in deserto quella che urla la trasversalità politica di una riforma nata lontana dall'appartenenza partitica e che davvero non ha colore politico, le cose vanno dette per come stanno.

L'attuale sistema di unificazione delle carriere di magistrati giudicanti e requirenti in un unico Consiglio Superiore (l'organo di governo autonomo che la Costituzione prevede per cementificare il principio di indipendenza della magistratura, garantendo la separazione dei poteri ed impedendo eventuali ingerenze politiche) - anche se gli antifascisti delle chiacchiere da bar, oggi, non lo sanno - è figlio di una misura preRepubblicana: è il 1941 quando il regio decreto n.12, su iniziativa del ministro della Giustizia del governo Mussolini, Dino Grandi, entra in vigore. La ragione ha a che fare con una questione di necessità fisiologica: l'ordinamento fascista si fondava sulla presunzione di colpevolezza (e per questo il

processo era di tipo inquisitorio) e, l'unicità delle carriere - giudici e Pm nella stessa classe - appariva logicamente funzionale alla ricerca in combutta delle prove che portassero alla condanna dell'imputato.

Arriva il '48. Il nuovo architrave istituzionale del Paese, oggi decantato da tanti come inscalfibile (pare siano proprio quelli del fronte del No), reliquiario di armonia antica ma fonte immanente di perfettismo morale, all'articolo 138 sconfessa - con pre-dizione in chiave futuribile - i custodi delle verità patrie: la Costituzione può essere emendata. E come. Perché la società evolve, e la Costituzione a questa si adatta. Ecco la grandezza della nostra Carta: la sua perdurante realizzazione pensata nell'attualizzazione delle norme principio ordinamentali. Il compimento di quei principi si sostanzia in un percorso, in un cammino, si realizza nel momento in cui si accetta che la Costituzione non è una reliquia. La settima disposizione transitoria e finale di questo Manifesto di libertà sociale e civile è il punto chiave dello sviluppo storico-politico del nodo di cui oggi dibattiamo. Approvata dall'Assemblea costituente per evitare paralisi nel sistema giudiziario (data la natura fascista di molti codici preesistenti) stabiliva che le leggi dell'ordinamento tunc temporis vigenti sarebbero rimaste in vigore fino all'emanazione di una nuova legge sull'ordinamento giudiziario in conformità con la Costituzione. È un bel monito quello che i padri costituenti lasciano al legislatore e alla coscienza civile del Paese: "Guai a voi se non superate l'ordinamento giudiziario fascista".

Allora, un passo decisivo nella storia del-

le istituzioni giudiziarie repubblicane di questo Paese passa dalla riforma del nuovo Codice di procedura penale, anno 1988, promossa dal Ministro Giuliano Vassalli, partigiano e medaglia d'argento al Valor militare che col nuovo Codice soppianta presunzione di colpevolezza e processo inquisitorio e li sostituisce con un processo di tipo accusatorio, il processo delle garanzie dove l'accusa e la difesa sono parti equidistanti dal giudice.

Ulteriore modifica al testo costituzionale che continua l'iter verso una giustizia moderna di tipo liberaldemocratica è quella del 1999, con la cristallizzazione all'articolo 111 del principio del "giusto processo" che garantisce un processo basato sul contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti ad un giudice terzo. Sul perché il giudice debba essere imparziale non vi sono grossi dubbi neanche tra le fila dei falsari del fronte del "No riforma".

Ma perché il giudice deve essere anche terzo? Te lo spiegano al corso di procedura penale; ma non lo fa il professore - tanto evidente, logicamente ridondante e poco edificante in termini di autostima accademica sarebbe affermare l'autorevolezza della cattedra su questo punto - lo fa qualche assistente appena laureato: nel processo accusatorio il giudice deve essere distante da quello che fa l'accusa e deve mantenere la stessa distanza anche dalla posizione della difesa. E come si può supporre che un giudice sia terzo se fa lo stesso corso di preparazione, lo stesso concorso di abilitazione e appartiene alla stessa carriera professionale del pubblico ministero?

(Continua a pag.2)